



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 696/14
Data 281 sessies c.p.c.
Fol. 2213
Cron. 1840
Rep. 1840

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Boiardi, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8571/2013 Ruolo Generale promossa da
Comune di Reggio Emilia

(con l'avvocato —)

-appellante-

CONTRO

G. —

-appellato contumace-

OGGETTO: “Appello avverso sentenza n. 817/2013 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia”

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna dell'8-5-2014 alla discussione orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Viste le conclusioni precisate dall'appellante come in atti.

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso dal Comune di Reggio Emilia avverso la sentenza n. 817/2013 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione in appello il Comune di Reggio Emilia ha proposto appello avverso la sentenza n. 817/2013, resa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia che, accogliendo parzialmente l'opposizione spiegata ex art. 22 L.869/81, aveva annullato tutti i verbali emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia relativi al mese di maggio 2012 con esclusione dei verbali di contestazione n. A10203763, n.A10198638 per accesso nella "zona a traffico limitato";

Il Comune di Reggio Emilia ha appellato la suddetta sentenza nella parte in cui annulla i verbali, sul presupposto che il Giudice di prime cure abbia errato nel ravvisare un errore incolpevole nella condotta del G. (senza indicare gli specifici elementi positivi che, giustificerebbero l'errore incolpevole dell'appellato) e nel ritenere applicabile al caso in esame l'istituto della continuazione di cui all'art.8 l.689/81.

L'appello è fondato e va accolto.

La giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. n.16320/2010; Cass. n.3861/2008) con riferimento all'elemento soggettivo relativo alle violazioni amministrative della L. n. 689 del 1981, si è pronunciata nel senso di ritenere che: "per integrare l'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza (ex plurimis Cass. n. 9662 del 28 aprile 2006; Cass. n. 11253 del 15 giugno 2004; Cass. n. 7603 del 5 giugno 2001 ed altre conformi).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n.20930 del 2009) l'art.3 L.689/1981 configura una presunzione iuris tantum di colpa in capo al trasgressore per cui grava sul trasgressore l'onere della prova della sussistenza dell'errore e della sua scusabilità.

Ciò premesso, questo giudice ritiene, che non sussistano nel caso in esame elementi di fatto idonei a ingenerare, nell'appellato, il convincimento che la circolazione nella suddetta zona a traffico limitato fosse legittima né parte appellata ha evidenziato circostanze fattuali estranee all'autore dell'infrazione idonee a indurre quest'ultimo incolpevolmente in errore.

Quanto poi alla richiesta di applicazione della "continuazione" tra le violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 8 L. 689/81 occorre osservare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio 2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655).

In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p., sia perché la menzionata L. n. 689 del 1981, art. 8, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. n. 5252 del 04/03/2011).

A ciò si aggiunga che in materia di violazioni di divieti di accesso nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, l'art. 198, co. 2, C.d.S. esclude finanche la possibilità di fare applicazione del cd. cumulo "giuridico" delle sanzioni, esplicitamente prevedendo che il trasgressore *"soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione"*.

Si evidenzia, altresì, che le condotte in oggetto sono state tenute tutte in giorni differenti per cui le violazioni non possono concettualmente essere ricondotte ad una unica violazione.

In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con rigetto delle opposizioni originariamente proposte dall'appellato.

Per quanto concerne, invece, le spese del primo grado, atteso che in quel giudizio il Comune si è costituito a mezzo di proprio funzionario e non ha documentato le spese sostenute in apposita notula, non sono liquidabili somme a titolo di spese di lite (Cass. n. 11389 del 24/05/2011).

Nulla sulle spese del giudizio d'appello tenuto conto della sostanziale non opposizione dell'appellato che è rimasto contumace

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

in riforma della sentenza N. 817/2013, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 8-4-2013:

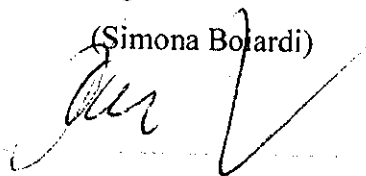
1) rigetta l'opposizione proposta da G. A. avverso i verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada n. A10198638 del 12-6-2012, n.A10199240 del 20-6-2012; n.A10200433 del 28-6-2012, n.A10199725 del 25-6-2012, n.A10202228 del 16-7-2012, n. A10203763 del 28-7-2012, n. A10205522 del 1-8-2012, n.A10205521 del 31-7-2012, n.A10205523 del 2-8-2012; n.A10203764 del 30-7-2012; n.A10206371 del 7-8-2012; n.A10206825 del 7-8-2012; n.A10206862 del 13-8-2012 e, conseguentemente, conferma i suddetti verbali;

2) Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.

Reggio Emilia, 8-5-2014

Il giudice

(Simona Bolardi)



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATO

8 - MAG. 2014

IL CANCELLIERE

